

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, CARCARINO e MARINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in  
materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti  
all'amianto

---

ONOREVOLI SENATORI. - Alla fine della X legislatura fu approvata, dopo la lunga battaglia dei lavoratori esposti alle lavorazioni dell'amianto, la legge 27 marzo 1992, n. 257. Con questo atto si è finalmente giunti alla cessazione delle produzioni contenenti amianto, sicuro cancerogeno, che ha fatto riscontrare indici di mortalità superiori alla media nazionale, il più grande infortunio sul lavoro mai riscontrato nel nostro Paese per i lavoratori dei settori interessati a queste applicazioni.

Indagini epidemiologiche hanno ormai documentato che l'assunzione per inalazione o ingestione di questa fibra provoca lesioni al tessuto polmonare con perdita della capacità funzionale, e grave compromissione dell'apparato digerente.

È ormai confermato che l'amianto provoca tumori maligni della pleura e del peritoneo, chiamati mesoteliomi.

L'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, già sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, dispone le misure per il riconoscimento del carattere usurante di queste lavorazioni, individuando nel moltiplicatore 1,5 la misura di maggiorazione contributiva

ai fini del raggiungimento anticipato del pensionamento per i lavoratori esposti.

Al comma 8 però si limita questo riconoscimento ai soli lavoratori che abbiano prestato opera per più di 10 anni in queste attività a rischio.

Verificato che il mesotelioma, il cui tempo di latenza è valutato scientificamente su 20-30 anni, insorge indipendentemente dalla temporalità dell'esposizione all'amianto, si propone con l'unico articolo di questo testo l'abrogazione del tetto dei 10 anni previsto dall'articolo in questione per consentire l'applicazione dei benefici previdenziali a tutti i lavoratori esposti a questo cancerogeno, superando anche i problemi di costituzionalità che si frappongono a quanti non vedano riconosciuta questa provvidenza avendo un'anzianità di servizio anche di pochi mesi inferiore al tetto stabilito dall'articolo in premessa.

Con la soppressione che si propone, il moltiplicatore 1,5 previsto al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 si applicherebbe a qualsiasi periodo di esposizione all'amianto poichè non sono soggetti a rischio esclusivamente coloro che hanno più di 10 anni di prestazione, ma tutti gli esposti così come scientificamente accertato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, le parole: «per un periodo superiore a dieci anni», sono soppresse.

